

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE	PAG.
<p>Disegni di legge (Seguito della discussione e rinvio):</p> <p>Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario (2031);</p> <p>Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (2154) 185</p> <p>PRESIDENTE 185, 195, 199, 200 202, 203, 211</p> <p>AMICI 209</p> <p>BRUNI 197, 198, 200, 202, 206</p> <p>CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> 200, 202</p> <p>DE SIMONE 209, 210</p> <p>DULBECCO 206, 208</p> <p>ESPOSTO 194, 202, 209, 210</p> <p>FERRARI GIORGIO 195</p> <p>GATTI 196, 197, 202, 206</p> <p>IANNI 206, 207, 208</p> <p>PISONI 202, 206, 209</p> <p>POLITANO 208</p> <p>POTÌ 202</p> <p>SATANASSI 200, 208</p> <p>ZURLO, <i>Relatore</i> 186, 194, 197, 199 207, 208, 210</p> <p>Disegno e proposta di legge (Rinvio della discussione):</p> <p>Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (1207);</p>	<p>SATANASSI ed altri: Norme di attuazione della direttiva CEE n. 116 del 1976 concernente la disciplina dei fertilizzanti (2110) 211</p> <p>PRESIDENTE 211</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>La seduta comincia alle 10,50.</p> <p>GATTI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p>(È approvato).</p> <p>Seguito della discussione dei disegni di legge: Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario (2031); Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (2154).</p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario » e del di-</p>

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

segno di legge: « Interventi urgenti a sostegno del credito agrario ».

L'onorevole Zurlo ha facoltà di riferire sul testo unificato redatto dal Comitato ristretto.

ZURLO, *Relatore*. Comunico che il Comitato ristretto ha elaborato il seguente testo unificato:

ART. 1.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per la concessione da parte delle Regioni e delle province autonome alle cooperative vitivinicole e loro consorzi, tenendo conto della denuncia di produzione 1979, di un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di 12 mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario per far fronte alle esigenze connesse alla conservazione ed allo stoccaggio dei vini da tavola con almeno 10 gradi alcolici, dei vini DOC, di mosti di uva concentrati.

Il concorso negli interessi di cui al comma precedente non può superare la differenza tra i tassi massimi di riferimento, fissati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e i tassi agevolati stabiliti ai termini dell'articolo 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati in applicazione dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alle operazioni creditizie previste dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. In particolare dette operazioni sono assistite dal privilegio legale sul prodotto conservato e stoccato e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo sarà ripartita dal CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura

e delle foreste, fra le regioni e le province autonome, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 2.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da destinare alla concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dai consorzi nazionali di cooperative per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, ai sensi dell'articolo 5, lettera d), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da destinare alla concessione di contributi sulle spese sostenute dai consorzi nazionali di cooperative operanti nel settore dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari, per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di tali prodotti.

Per la ripartizione delle somme il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sente le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le Associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute.

ART. 3.

È autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle Regioni di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

È autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle Regioni di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari.

È inoltre autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle

Regioni di contributi a produttori singoli o associati per la raccolta e il trasporto del latte.

Al riparto delle somme di cui al precedente articolo 2 e di cui al presente articolo provvede il CIPAA su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 4.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole o associate, e per l'utilizzazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi di cui 50 per l'esercizio 1981 e 70 per l'esercizio 1982.

I prestiti di cui al precedente comma sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario ed, in particolare, da quelle previste a carico dei beneficiari che impiegano in tutto o in parte la somma ricevuta in prestito per scopi diversi da quello per i quali fu concessa.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti anzidetti è concesso dalle Regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano in base alle loro leggi di incentivazione, tenuto conto dei tassi massimi di riferimento determinati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e dei tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari che saranno fissati, ai termini dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo deve rappresentare non più del 40 per cento delle complessive somme

che le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano destinano alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione; l'ulteriore occorrenza finanziaria per l'attuazione degli interventi creditizi anzidetti farà carico alle disponibilità delle Regioni e province autonome medesime.

Al riparto della somma di cui al primo comma tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvederà il CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 5.

È autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo da destinare alle Regioni e province autonome per la concessione della indennità compensativa, di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Il fondo di cui al comma precedente sarà alimentato con la somma di lire 100 miliardi da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme deliberazione del CIPAA provvederà al prelevamento da detto fondo delle somme da trasferire al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'assegnazione alle Regioni e province autonome.

Le regioni sono autorizzate ad anticipare le somme di cui ai commi precedenti che verranno poi reintegrate dall'AIMA previa rendicontazione.

ART. 5-bis.

Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo è incrementato di lire 50 miliardi, per l'anno 1981,

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

da ripartire tra le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la concessione dell'indennità compensativa di cui alle direttive CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Le regioni sono autorizzate ad anticipare la somma di cui al comma precedente che verranno poi rientegrate dall'AIMA previa rendicontazione.

ART. 6.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980. Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

ART. 7.

Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è incrementato della somma di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1981 e lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1982.

Ai riparti delle somme di cui al comma precedente si provvede con i criteri previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

ART. 8.

Gli istituti ed enti di credito di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive integrazioni, sono abilitati, nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano

l'attività, ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, all'interesse e alle condizioni che saranno fissate di volta in volta, con l'approvazione prevista dall'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1928, n. 141, e successive modificazioni, per finanziare prestiti agrari di esercizio di durata quinquennale.

ART. 9.

Agli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è consentita l'emissione di obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonché delle riserve.

Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli Enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonché delle riserve. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

Gli enti di credito agrario dovranno uniformarsi ai limiti di cui ai precedenti commi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle aziende di credito autorizzate per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

ART. 10.

Per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e di impianti di produzione integrata da parte di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere accordati, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi della legge 1° luglio 1973, n. 403, e in attuazione del piano agricolo nazionale di

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, mutui integrativi a tasso agevolato.

Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente, di durata ventennale oltre lo eventuale periodo di preammortamento, sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente e i tassi minimi fissati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi anche a tutte le iniziative finanziate con la legge 1° luglio 1977, n. 984, per le quali esistono già decreti o lettere d'impegno ma non gli atti di liquidazione dei contributi.

Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 16 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mutui di miglioramento fondiario predetti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11.

Gli istituti e sezioni speciali esercenti il credito agrario di miglioramento di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono essere autorizzati a ricevere anticipazioni dai rispettivi Enti partecipanti, al fine di potenziare i patrimoni e le possibilità di finanziamento degli istituti e sezioni medesimi, con apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ART. 12.

È autorizzata l'istituzione di un limite di impegno di lire 5 miliardi da iscrivere nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno 1981, per la concessione di contributi in conto interessi su mutui ventennali (e quindicenna-

li) contratti al tasso del 5 per cento per le zone di montagna e svantaggiate, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, e del 7 per cento per le altre zone, a favore delle cantine cooperative, delle stalle sociali cooperative, e degli impianti cooperativi lattiero-caseari, per il ripiano di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della regione o da altri enti pubblici, e derivanti da intervento finanziario dei soci, escluso il capitale sociale.

Detti contributi sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle medesime passività risultanti dal totale delle immobilizzazioni tecniche, finanziarie e del valore del bestiame in rimanenza finale al netto dei fondi a copertura ed esistenti alla chiusura dell'ultimo bilancio antecedente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Alla totale estinzione delle suddette passività onerose devono concorrere per le restanti quote le cooperative beneficiarie anche con versamenti diretti dei soci.

Il limite di cui al comma precedente è ripartito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 13, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le Associazioni nazionali cooperative legalmente riconosciute.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1981 e di 45 miliardi per l'esercizio finanziario 1982 da destinare allo sviluppo della proprietà coltivatrice ai sensi della legge n. 590 del 26 maggio 1965.

ART. 14.

È autorizzato un impegno di spesa fino a lire 20 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi in conto interessi per mutui ventennali a fronte di passività per investimenti effettuati negli ultimi cinque anni da cooperative e loro consorzi, non compresi negli articoli precedenti, su loro impianti, e non coperti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo.

I mutui di miglioramento predetti sono assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

La somma di cui al primo comma è ripartita, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 13, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 15.

All'onere di lire 390 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Comitato ristretto ha attentamente esaminato il disegno di legge n. 2031 concernente misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario, il disegno di legge n. 2154 riguardante interventi urgenti a sostegno del credito agrario, tenendo anche presenti la proposta di legge Esposito ed altri e gli emendamenti presentati ai predetti due disegni di legge. Esso ha quindi proceduto all'unificazione dei due disegni di legge accogliendo alcuni emendamenti proposti.

Pertanto, il disegno di legge, ora sottoposto al nostro esame, si propone di soddisfare la duplice esigenza di alleviare le difficoltà economiche della cooperazione enologica e casearia e di favorire le operazioni di credito agrario, incrementando il loro volume complessivo.

Le difficoltà che attraversano i settori vitivinicolo e caseario derivano dalla prolungata crisi di mercato e dal crescente squilibrio tra costi e ricavi delle aziende.

Le ragioni da cui traggono origine tali crisi di mercato e gli squilibri dei bilanci aziendali sono state da me sufficientemente illustrate nella relazione che ebbi l'onore di svolgere nella nostra Commissione nella seduta del 13 novembre 1980.

Non mi sembra ora vi siano nuovi elementi da aggiungere a ciò che ebbi a dire in quella occasione, anche perché la situazione dei due fondamentali settori permane sostanzialmente ancora preoccupante e pone la necessità di una serie programmata di interventi.

Ad alleviare parzialmente il disagio economico dei produttori e delle cooperative vitivinicole e casearie mirano i primi tre articoli del disegno di legge al nostro esame.

A loro volta, gli interventi diretti a favorire la continuità delle operazioni di credito agrario, ad incrementare il loro volume complessivo rispondono ad una inderogabile necessità di assicurare un'efficace conduzione delle aziende agricole singole ed associate ed un adeguato flusso di nuovi capitali fondiario-agrari.

Ma il soddisfacimento di questa necessità è oggi reso difficile dalla scarsa disponibilità di liquidità da parte degli istituti di credito e dall'accresciuto costo del denaro conseguente alla stretta creditizia e all'aumento del tasso di sconto. Le possibilità di provvista di danaro da parte delle banche si sono negli ultimi tempi ridotte, poiché il risparmio tende a rifugiarsi in impieghi alternativi caratterizzati da maggiore convenienza, quali, ad esempio, i BOT.

Urgono quindi provvedimenti delle autorità monetarie atti a migliorare le possibilità di raccolta bancaria che alla fine

del primo semestre del 1980 aveva registrato una riduzione di circa 2.300 miliardi di lire rispetto ad un aumento di oltre 6.500 miliardi nel corrispondente periodo del 1979.

Naturalmente, la mancanza di un adeguato livello di liquidità da parte degli istituti di credito si ripercuote negativamente non solo sulle operazioni di credito agrario agevolato, ma anche su quelle di credito ordinario e rischia di bloccare l'attività agricola in un momento in cui vi è maggior bisogno di un suo sviluppo.

Per evitare tale rischio, è stato necessario adeguare il tasso di riferimento del 17,50 per cento al 19 per cento, ridurre il divario tra tasso agevolato e tasso di riferimento, accrescere le disponibilità di concorso pubblico alle necessità agricole di finanziamento.

La riduzione del divario tra tasso agevolato e tasso di riferimento consente di evitare una sensibile diminuzione del volume di operazioni che possano usufruire del concorso pubblico negli interessi e di soddisfare essenziali esigenze agricole.

Queste esigenze impongono di invertire la tendenza negativa di questi ultimi anni che hanno visto ridursi le operazioni di credito agrario di conduzione, di cui quelle a tasso agevolato sono nel 1979 scese al 55 per cento circa rispetto al 70 per cento del 1976.

Per riportare il credito di conduzione a tasso agevolato a quest'ultima percentuale occorre che il volume delle operazioni assistibili dal concorso pubblico tocchi i 4 mila miliardi di lire.

Per consentire poi un ampliamento delle linee di credito a medio termine ed il credito agrario di miglioramento, è necessario risolvere il problema del reperimento dei mezzi finanziari mediante l'emissione di obbligazioni, superando le difficoltà registratesi nel secondo semestre del 1980 nel collocamento delle obbligazioni agrarie.

In particolare, l'articolo 1 prevede una spesa di 50 miliardi di lire per la concessione da parte delle Regioni e delle province autonome alle cooperative e loro consorzi di un concorso nel pagamento de-

gli interessi, per la durata massima di 12 mesi, su prestiti agrari di esercizio destinati a far fronte alle esigenze connesse alla conservazione e allo stoccaggio dei vini da tavola con almeno 10 gradi alcolici, dei vini DOC, di mosti d'uva e di mosti concentrati. Vengono quindi fissati i limiti di tale concorso negli interessi che non può superare la differenza tra l'attuale tasso di riferimento e i tassi agevolati stabiliti ai termini dell'articolo 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493. Si precisa che le operazioni di credito sono assistite dal privilegio legale sul prodotto conservato e stoccato e dal Fondo interbancario e che la spesa sarà ripartita fra le Regioni e province autonome dal CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura.

Si calcola che la somma di 50 miliardi, riferita ad un quantitativo di 10 milioni di ettolitri di vino stoccato, consenta operazioni creditizie per complessivi 400 miliardi di lire.

Con l'articolo 2, si stanziavano altri 40 miliardi di lire per la concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute di consorzi nazionali di cooperative per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, zootecnici e lattiero-caseari.

Con l'articolo 3, altri 80 miliardi di lire sono destinati alla concessione da parte delle Regioni di analoghi contributi a favore di cooperative e consorzi operanti nel settore vitivinicolo, zootecnico e lattiero-caseario.

Altri 40 miliardi sono destinati alla corresponsione da parte delle Regioni di contributi a produttori singoli o associati per la raccolta ed il trasporto del latte.

Trattasi di un intervento necessario in seguito all'aumento dei costi di raccolta e di trasporto del latte reso più elevato dalle notevoli distanze di molte piccole aziende zootecniche, prevalenti soprattutto nel sud, dai caseifici e dalle industrie casearie.

L'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame autorizza una spesa di 70 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1981 e 1982 per la concessione del concorso nel

pagamento degli interessi fino a 12 mesi per la conduzione di aziende agricole, singole od associate, e per la lavorazione e trasformazione di prodotti da parte di cooperative e loro consorzi.

La concessione è effettuata dalle Regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

La spesa prevista dall'articolo 4 del presente disegno di legge varrà a coprire non più del 40 per cento delle somme complessive che le Regioni destinano alla corresponsione di contributi negli interessi sui prestiti di conduzione, mentre per il resto utilizzeranno le proprie disponibilità finanziarie.

Il presente disegno di legge prevede inoltre interventi concernenti l'indennità compensativa spettante agli operatori agricoli delle zone montane o svantaggiate, il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici, l'incremento del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, nonché prestiti integrativi a tasso agevolato a cooperative e consorzi di rilevanza nazionale.

Per la corresponsione dell'indennità compensativa da parte delle Regioni, l'articolo 5 autorizza la costituzione presso il Ministero del tesoro di un fondo alimentato da 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi in ciascuno degli anni 1981 e 1982.

L'articolo 6 autorizza l'AIMA a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dal Regolamento comunitario n. 1357 del 5 giugno 1980. La spesa relativa è già prevista nei programmi dell'AIMA.

L'articolo 7 consente d'incrementare il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola in ragione di lire 35 miliardi, di cui 15 per il 1981 e 20 per il 1982. Tale incremento è reso necessario dall'insufficienza delle attuali disponibilità annue del Fondo (120-130 miliardi di lire) a soddisfare la domanda di macchine ed attrezzature da parte di cooperative e loro consorzi e da parte di singole aziende, domanda che ascende a circa complessivi 400 miliardi di lire annue. Esso varrà anche

a sostenere il mercato interno delle macchine ed attrezzature agricole che, a causa dell'aumento dei prezzi e di insufficiente credito agrario, segna una flessione.

Con gli articoli 8 e 9, gli Istituti di credito sono autorizzati ad emettere obbligazioni nominative o al portatore fino a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonché delle riserve. Tale limite può essere elevato fino a cinquanta volte.

L'articolo 10 autorizza il limite di impegno di 15 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 per la concessione di concorso statale nel pagamento dei mutui per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento degli impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e di impianti di produzione integrata da parte di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale. Tali mutui sono accordati in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi in attuazione della legge del Quadrifoglio. Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente ed i tassi minimi fissati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 11 si riferisce alla possibilità che gli istituti e sezioni speciali esercenti il credito agrario di miglioramento ricevano anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti.

Con l'articolo 12 è previsto un limite di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1981 a favore di cantine cooperative, stalle sociali ed impianti cooperativi, lattiero-caseari, per la concessione di un concorso negli interessi su mutui da stipulare per il ripiano di passività onerose.

Una spesa di 20 miliardi per il 1981 e di 45 miliardi per il 1982 è prevista dall'articolo 13 per l'incremento delle disponibilità della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice.

Un impegno di spesa fino a lire 5 miliardi è infine autorizzato dall'articolo 14 per la concessione di un concorso negli in-

teressi per mutui ventennali a fronte di passività per investimenti effettuati negli ultimi cinque anni da cooperative e loro consorzi su loro impianti e non coperti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo.

Onorevole presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, come ebbi a sottolineare nella seduta del 13 novembre scorso, la situazione di gravi difficoltà in cui versano le cooperative vitivinicole e casearie, che devono far fronte a scadenze creditizie relative all'annata decorsa e contrarre nuovi prestiti bancari per corrispondere congrue anticipazioni ai conferenti la nuova produzione, rende indilazionabili le misure previste dai primi tre articoli del presente disegno di legge.

Esse consentono di dare una boccata di ossigeno al movimento cooperativo, ma non possono determinare le condizioni necessarie e sufficienti per superare definitivamente la crisi che travaglia due settori fondamentali della nostra agricoltura e porre le premesse per un domani meno tormentato.

Per dare un impulso decisivo al superamento della sfavorevole congiuntura vinicola, urge che l'AIMA provveda all'immediato pagamento del vino distillato nel 1979 e 1980 o che le Regioni anticipino tale pagamento in attesa del rimborso da parte dell'AIMA stessa.

A ridare tranquillità al settore vitivinicolo nel medio e lungo termine deve invece contribuire un deciso impegno comunitario e nazionale sul piano strutturale, investendo non solo la quantità e qualità dell'offerta, ma anche un possibile incremento della domanda nazionale e comunitaria.

A questo incremento contribuiranno non solo interventi di riequilibrio tra tassazione sul vino e tassazione sulla birra e su altre bevande da parte dei paesi comunitari ma anche una sistematica lotta europea contro le sofisticazioni ed una serie di programmate ed efficaci azioni promozionali all'interno e all'esterno della CEE.

Per quanto attiene al settore lattiero-caseario, sono necessari interventi idonei ad ammodernare le strutture degli alleva-

menti e delle industrie di trasformazione a ridurre i costi di produzione, a rendere competitivo il nostro latte, a combattere la frode del latte in polvere rigenerato. Né può essere trascurato il settore degli allevamenti da carne.

A rendere più moderni e competitivi i nostri allevamenti da latte e da carne può contribuire l'immediata attuazione degli interventi previsti dalla legge del Quadri-foglio, che purtroppo ritarda o procede lentamente.

Per quanto concerne gli altri interventi previsti dal disegno di legge al nostro esame, particolare rilievo assume l'obiettivo di contribuire a porre gli Istituti di credito in grado di assicurare il proseguimento delle operazioni di credito di conduzione a tasso agevolato e di elevarne il loro volume complessivo.

Il problema del credito agrario resta tuttavia aperto e dev'essere affrontato e risolto con la legge di riforma.

L'attuale situazione agricola, caratterizzata da un grave squilibrio tra costi di produzione e prezzi di vendita dei prodotti, e la persistente struttura aziendale, rappresentata da numerosissime piccole o piccolissime aziende, non consentono alcuna possibilità di autofinanziamento. Né gli squilibrati bilanci aziendali permettono di far ricorso al credito agrario ordinario a tassi di mercato crescenti.

La gestione della stragrande maggioranza delle aziende agrarie ed i possibili nuovi investimenti fondiario-agrari non possono quindi non fare affidamento su una adeguata disponibilità di credito agrario agevolato di esercizio e di miglioramento.

Non vi è motivo di contestare l'affermazione fatta dal ministro Andreatta nell'ultima riunione della nostra Commissione, secondo la quale l'incremento annuo delle spese di bilancio per l'agricoltura, in termini sia di competenza che di cassa, risulta notevolmente al di sopra del tasso di aumento del prodotto interno lordo (PIL).

Non si può negare che le autorizzazioni di spesa per il settore dell'agricoltura per il periodo 1981-1983 ammontano a ol-

tre tremila miliardi, principalmente recati dalla legge Quadrifoglio.

Bisogna tuttavia osservare che, a prescindere dai notevoli ritardi con cui si applicano le leggi di finanziamento, la mancanza di adeguate disponibilità creditizie a tasso agevolato rende difficile a numerosi imprenditori agricoli l'utilizzazione delle provvidenze legislative per investimenti o per la regolare e moderna conduzione delle aziende.

Bisogna che si diffonda ampiamente la convinzione che l'agricoltura non rappresenta un settore residuale al quale riservare la parte di spesa pubblica e di disponibilità creditizie che resta dopo aver soddisfatto le esigenze degli altri settori economici.

ESPOSTO. Questo è il concetto cui ha fatto riferimento il ministro Andreatta.

ZURLO, *Relatore*. È giusto dire che, anche se gli investimenti in agricoltura sono in fase crescente, se non si varano provvedimenti idonei, che ci consentano di utilizzarli razionalmente, gli investimenti di per sé non potranno risolvere niente.

Faccio pertanto mia la proposta formulata dal ministro Andreatta di dare il via ad un'indagine conoscitiva con le regioni, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, per capire se veramente i finanziamenti che stiamo per stanziare non sono che il riciclaggio di risorse già in passato destinate all'agricoltura, e non sfruttate.

Questo atteggiamento e comportamento deve ormai cessare e deve farsi strada la considerazione che l'agricoltura costituisce un settore economico e produttivo come gli altri. Essa è, come le altre attività economiche, un fattore importante di sviluppo economico e sociale e può validamente concorrere al riequilibrio dei nostri conti con l'estero, alla lotta contro l'inflazione e alla stabilità della nostra moneta.

Bisogna inoltre sfatare l'opinione secondo cui gli investimenti in agricoltura rendono meno di quelli effettuati in altri settori, ed in particolare in quello industriale.

Da indagini compiute a livello scientifico risulta che un investimento produttivo nelle terre irrigabili non ha nulla da invidiare, sotto il profilo della redditività, ad un investimento in alcuni settori industriali, con il vantaggio di creare posti di lavoro per ogni unità a costi di gran lunga inferiori a quelli richiesti per unità di lavoro in molti settori industriali.

Se si vuole quindi tradurre in fatti concreti l'affermazione da più parti proclamata della centralità dell'agricoltura, occorre assicurare al settore agricolo un flusso finanziario e creditizio adeguato alla sua importanza economica e sociale che non è limitata alla sua quota di partecipazione del 9 per cento al prodotto lordo nazionale, ma comprende anche un'altra quota di circa il 35 per cento di attività indotte e collegate.

Perciò, la disponibilità creditizia per il settore agricolo dovrebbe almeno toccare una percentuale del 9 per cento rispetto all'attuale 4-4,5 per cento delle disponibilità globali di credito.

È ovvio che l'attuale profonda crisi congiunturale e strutturale della nostra agricoltura non può avviarsi decisamente a superamento se all'adeguato flusso finanziario e creditizio non si accompagnano, nel più breve tempo possibile, altri impegni pubblici che si riferiscono alla revisione della politica agricola comunitaria, alla definizione della disciplina dei patti agrari, alla riforma dell'AIMA, allo equilibrato sviluppo di un organico sistema cooperativo ed associativo, mediante anche la riforma della legislazione cooperativa, al riordino e al potenziamento del settore della ricerca scientifica e della sperimentazione.

Un altro impegno da non disattendere, che del resto è stato in precedenti occasioni richiesto dalla nostra Commissione, si riferisce alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese cooperative e singole che operano nei comparti della lavorazione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli.

L'assolvimento di tale impegno allevierebbe il grave disagio economico di tali imprese derivante dallo squilibrio tra l'au-

mento del costo del lavoro e degli altri mezzi strumentali e l'insufficiente aumento dei prezzi di vendita dei prodotti. Si darebbe così una prova concreta di eguale considerazione del settore agricolo rispetto agli altri settori produttivi.

Vi è inoltre bisogno urgente di rinnovare il Ministero dell'agricoltura e di stabilire corretti rapporti tra Stato e Regioni attraverso una efficace azione di coordinamento e di programmazione agricola, in modo che non si abbiano tante politiche agricole contraddittorie tra di loro.

Ma la necessità più urgente da soddisfare è quella dello snellimento delle procedure, affinché siano eliminati i ritardi che oggi gli imprenditori lamentano e la erogazione della spesa pubblica sia puntuale e tempestiva, anche perché con il ritmo d'inflazione in atto qualsiasi beneficio corrisposto con anni di ritardo determina una perdita di valore, con conseguente danno economico per gli interessati.

Il disegno di legge unificato che il Comitato ristretto presenta oggi va quindi considerato una prima non irrilevante manifestazione dell'impegno che incombe su di noi di fornire all'agricoltura gli strumenti legislativi e finanziari di cui ha ancor bisogno per poter crescere e progredire.

Perciò, vi prego, onorevoli colleghi, di esaminarlo con la massima sollecitudine possibile, in modo da dare un positivo contributo alla necessaria azione di rianimazione e di rivitalizzazione di importanti comparti produttivi e alla ripresa di attività da parte di numerose aziende agricole.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Zurlo.

Faccio presente ai colleghi che è già stata presentata una serie di emendamenti da parte dei rappresentanti del gruppo comunista per cui, se ritengono di poterlo fare, già nel corso della discussione generale, coloro che prenderanno la parola potranno esprimere un loro giudizio su tali emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRARI GIORGIO. Prendo la parola per primo non perché abbia molte cose da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Zurlo nella sua relazione, ma solo perché sono costretto ad assentarmi, cosa che, tra l'altro, non mi permetterà di ascoltare gli interventi dei colleghi, e di questo chiedo scusa anticipatamente.

Intendo fare riferimento, in questo mio intervento, soltanto alla prima parte della relazione dell'onorevole Zurlo in quanto la seconda, ancora una volta, si addentra in una disamina di tutta la problematica relativa al settore dell'agricoltura, allontanandosi dalla specifica materia oggetto della nostra discussione ed aprendo, invece, una discussione di carattere generale. Personalmente ritengo che il testo unificato derivante dalla fusione dei due provvedimenti governativi, frutto in misura maggiore o minore delle convinzioni di tutti noi, possa dare agli operatori agricoli un segno che indichi che la classe politica è attenta e preoccupata per la attuale situazione dell'agricoltura, ma non credo certo che esso possa risolvere tutti i problemi del settore agricolo, né quelli già gravissimi dell'esercizio 1980 né quelli che si presenteranno per il 1981. Penso, invece, che dovremo riaffrontare questa materia, come ha suggerito il ministro Andreatta, al momento del ripiano del bilancio dello Stato a giugno, quando ci sarà la possibilità di trattare con il Ministro del tesoro.

A mio avviso dobbiamo pensare di destinare alla agricoltura, oltre a quanto stabilito nel testo oggi in discussione, almeno altri cinquecento miliardi, e soprattutto dei provvedimenti che incidano direttamente sulla diminuzione dei costi, e non solo indirettamente sui costi finanziari. Anche se la cosa può non fare piacere, la nostra agricoltura oggi ha bisogno di alcuni interventi di carattere congiunturale, che rendano possibile la successiva attuazione di quegli interventi di carattere strutturale ai quali tutti abbiamo fatto riferimento, ed è per questo che sono favorevole alla rapida approvazione del testo al nostro esame, anche se devo avanzare alcune riserve. Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dal

gruppo comunista non sono in grado di esprimere un parere non avendo avuto la possibilità materiale di esaminarli.

Le osservazioni che intendo fare sono fondamentalmente due. La prima è che il nostro intervento attraverso il credito agrario, salvo una piccola fetta per quanto riguarda il settore lattiero caseario, va ad agevolare sostanzialmente il settore delle cooperative, al quale appartiene la gran massa dei nostri produttori vitivinicoli e lattiero caseari ma non la totalità, mentre io penso che non dovremmo assolutamente trascurare in modo definitivo coloro che non sono associati in cooperative. Credo che questo provvedimento debba essere di carattere oggettivo e riguardare quel tipo di produzione nella sua generalità; oggi questo che abbiamo davanti è lo strumento più facile da adoperare, ma in futuro non dobbiamo dimenticare i lavoratori non associati. Da qui viene anche un monito ad un rapido sviluppo delle associazioni dei produttori, che tenderanno ad inglobare anche coloro che oggi sono al di fuori delle organizzazioni cooperative, per consentire uno sviluppo qualitativo, oltre che quantitativo, dell'agricoltura.

Non voglio soffermarmi sulla questione della ripartizione dei vari stanziamenti, forse alcuni di noi avrebbero attuato una ripartizione diversa, ma quello che ora conta è arrivare ad una suddivisione media, le cui eventuali carenze potranno sempre essere colmate con i provvedimenti che dovremo affrontare in un prossimo futuro.

Devo dire, in tutta sincerità, che per quanto mi riguarda — e questa è la seconda osservazione che intendevo fare — io non avrei inserito in questo provvedimento quanto viene proposto a favore della Cassa per la proprietà coltivatrice. Il che non vuol dire che io abbia delle critiche pregiudiziali da muovere alla Cassa per la proprietà coltivatrice, anche se concordo con quanto detto dal ministro Andreatta, e cioè che i problemi della proprietà contadina non si risolvono attraverso finanziamenti particolarmente agevolati per l'acquisizione della proprietà.

Non dobbiamo guardare l'agricoltura in funzione della proprietà ma della impresa; stiamo facendo un provvedimento che dovrebbe agevolare l'impresa ed all'ultimo momento si inserisce uno stanziamento di 65 miliardi per la proprietà contadina: dobbiamo pensare che questo significa togliere dal giro delle imprese le possibilità di metter in moto circa cinquecento miliardi di finanziamenti agevolati. Io credo che sarebbe stato più produttivo consentire la circolazione di questi crediti agevolati piuttosto che interessarci di un problema che non ha la stessa impellenza di quello del sostegno della produzione e della produttività in agricoltura.

Non dimentichiamo che la situazione dell'agricoltura incide direttamente sul reddito delle famiglie diretto-coltivatrici, e quindi sulle imprese più piccole, perché mentre quelle più grandi possono fare anche un discorso di media di 5 anni, quelle più piccole hanno bisogno di vivere giorno per giorno. Per questo avrei indirizzato verso di esse tutte le risorse.

GATTI. Credo che la posizione del gruppo comunista sugli interventi urgenti in agricoltura sia chiara e precisa sin dal 15 ottobre dell'anno scorso, quando abbiamo presentato la nostra proposta di legge che prevedeva misure urgenti in agricoltura per 1.375 miliardi da distribuire tra i vari settori in crisi: vitivinicolo e zootecnico in primo luogo, e poi anche tra i settori della cooperazione, quello dei trasporti dei prodotti alimentari, per esempio, quello della fiscalizzazione degli oneri sociali, ed altri ancora.

Dopo aver precisato quali dovevano essere i settori su cui intervenire, abbiamo anche sostenuto la necessità di abbinare i due provvedimenti oggi in esame, e se a questa nostra iniziativa non si fosse opposta la netta ostilità del gruppo democristiano, a quest'ora il provvedimento sarebbe già approvato.

In questi giorni abbiamo ulteriormente precisato la nostra posizione negli incontri avvenuti con i ministri Andreatta e Bartolomei, in ordine alla possibilità di indirizzare una quota maggiore del flusso

credizio all'agricoltura; le nostre proposte sono tutte credibili, ed ora invitiamo il Governo al rispetto degli impegni assunti, e a dar seguito alle parole con i fatti. Anche il relatore ha parlato di altri impegni, però a futura memoria, laddove noi vogliamo che agli agricoltori venga subito assegnato un preciso peso politico, nonché un ruolo economico e sociale in grado di contribuire al superamento della crisi nel nostro paese.

Tutti conosciamo, purtroppo, le prospettive aperte dalla proposta Andreatta: 225 miliardi per il 1981 (a cui aggiungiamo i 40 che il Ministro è disponibile a trovare), più 100 miliardi per il 1982, a parte 100 miliardi per i parchi, 2 per i territori del Mezzano, 7 per il litorale ferrarese, e oltre ai 100 in meno per il quadrifoglio.

Stando così le cose, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, penso che se avessimo accolto la vostra proposta di accontentarsi intanto dei 150 miliardi...

ZURLO, *Relatore*. Sarebbero diventati 250, in quel momento.

BRUNI. Li avremmo già spesi.

GATTI. Non diciamo sciocchezze, sarebbe stato impossibile. Noi abbiamo insistito, ci siamo opposti, proprio perché volevamo una proposta che fosse almeno credibile.

Come fate a dire, su *Il Coltivatore*, ai coltivatori diretti che « questi disegni sono insufficienti ad affrontare le esigenze del settore agricolo nell'attuale congiuntura »? Cosa direte della riduzione del 5 per cento dei contributi per malattia in montagna? Perché, onorevole Zurlo, non la proponete oggi la fiscalizzazione degli oneri sociali?

Dite, ne *Il Coltivatore*: « I nostri parlamentari chiedono... » eh no, onorevoli colleghi, va bene che siete tutti nella stessa famiglia, la democrazia cristiana, ma il vizio è comune da Forlani a voi. Uso il vostro titolo: « Impegni e promesse che fine hanno fatto? ». Lo chiedo a voi, e vi chiedo anche se esiste rispondenza tra

quelle vostre parole e quanto chiedete oggi.

Ecco il senso delle nostre proposte: una diversa suddivisione dei 550 miliardi, dando il giusto peso alla zootecnia non solo per l'intensità della crisi che l'ha colpita, ma anche in considerazione del fatto che essa ricopre il 40 per cento della nostra produzione, e che necessita di particolari infrastrutture e di processi altamente specializzati di meccanizzazione. Ho raccolto un'ampia documentazione in proposito, alla quale non faccio ora diretto riferimento per questioni di tempo ma che lascio a disposizione dei colleghi che ne vorranno prendere visione. Non si tratta di notizie raccolte dalla stampa di regime, come qualcuno potrebbe obiettare, ma di dati ufficiali riconosciuti da tutte le organizzazioni ed enti che si interessano ai problemi dell'agricoltura, usciti dalla manifestazione nazionale del 5 dicembre a Roma.

Nel 1980 si è temuto per l'esistenza di ben 150 mila vacche da latte; il legislatore le deve sapere queste cose, deve tener conto di questi dati quando si accinge a varare provvedimenti che interessano l'economia del paese, e tutti sappiamo quanto su questa economia incida la zootecnia.

Cerchiamo, quindi, di essere coerenti, e di procedere alla distribuzione dei finanziamenti sulla base delle effettive esigenze di gestione dei vari settori della agricoltura. Cerchiamo di non ripetere la esperienza dei piani verdi 1 e 2 che, per non scontentare nessuno, danno poco a tutti.

BRUNI. Non erano tanto male, se tutte le leggi regionali li hanno ricalcati, questi piani.

GATTI. Dicevo, quindi, che a questo tipo di articolazione del provvedimento, che prende le mosse dalla giusta constatazione della situazione di crisi di due settori fondamentali, ad un certo tipo di articolazione degli interventi — per i contributi sulle spese di gestione, sullo stoccaggio e così via — si aggiungono, poi,

le passività onerose. È vero che anche la proposta della concessione di contributi per il ripiano delle passività onerose viene accolta, ma con una formulazione che tiene conto sia delle cantine cooperative sia delle stalle sociali cooperative sia dei caseifici; il che significa che non si vuole riconoscere che questi interventi dovrebbero avere lo scopo fondamentale di salvaguardare una realtà esistente, che si è venuta a determinare in questi anni, e non quello di programmare per il futuro. Oggi il problema è quello degli allevamenti; i caseifici sono in difficoltà perché il grana o il parmigiano non sono pagati al giusto prezzo, ma questi interventi riguardano il prodotto e non il momento produttivo. In definitiva, se l'articolo manterrà la sua attuale formulazione, i contributi andranno un po' a tutti ma non riusciremo a salvaguardare la realtà del settore zootecnico, con tutte le conseguenze che questo avrà per l'economia generale del paese.

Gli interventi, se vogliono essere urgenti, devono guardare alla realtà e per questo noi abbiamo predisposto un emendamento che tende ad escludere dalle disposizioni previste da questo articolo tutte le altre categorie. Proponiamo, poi, un emendamento — che verrà illustrato più compiutamente in seguito — mirante ad attribuire alle regioni la facoltà di indirizzare, di quantificare le somme messe a loro disposizione in una direzione piuttosto che in un'altra, nel settore vitivinicolo o zootecnico, ad esempio, piuttosto che in un altro, a seconda delle varie esigenze pur nel rispetto delle destinazioni stabilite dalla legge; questo consentirebbe di evitare il ripetersi di quanto già avvenuto con la legge Quadrifoglio, cioè l'impossibilità da parte delle regioni di spendere delle somme pur a loro disposizione in quanto destinate a settori diversi da quelli per i quali, nel caso concreto, era necessario l'intervento.

In definitiva, gli emendamenti che il gruppo comunista propone si muovono in due direzioni: alcuni si prefiggono una diversa articolazione delle somme stanziata nel provvedimento, altri sono, invece,

emendamenti aggiuntivi. In un secondo momento i miei colleghi illustreranno in modo più dettagliato i singoli emendamenti, per ora io ho voluto fare soltanto una presentazione di carattere generale. La nostra posizione sul complesso del provvedimento dipenderà, come è logico, dall'atteggiamento che la maggioranza assumerà nei confronti di questi nostri emendamenti e dal parere che esprimerà in merito la V Commissione bilancio; voglio comunque tranquillizzare il presidente sul fatto che non c'è, da parte nostra, alcuna volontà ritardatrice nei confronti del provvedimento. Ci limitiamo a presentare proposte chiare e precise sulle quali vogliamo conoscere l'opinione della maggioranza e del Governo.

BRUNI. Il gruppo della democrazia cristiana si ritrova nella relazione svolta dal collega Zurlo e quindi non ripeterò quanto da questi è già stato detto sui singoli articoli e sul complesso del provvedimento. Altre sono le cose che desidero sottolineare. In primo luogo va detto che noi ci troviamo in ritardo nell'affrontare questa legge, ritardo che non è certo dovuto alla democrazia cristiana, alla quale i tempi hanno dato ragione: in effetti, se il disegno di legge n. 2031 fosse stato approvato al tempo della sua presentazione a questo ramo del Parlamento, i 150 miliardi in esso previsti avrebbero consentito di dar luogo quanto meno ai primi interventi urgenti. Si è invece ritenuto più opportuno fondere i due provvedimenti governativi in un unico provvedimento che tenesse conto non solo degli interventi urgenti ma anche di tutta una altra serie di problemi.

Va anche detto che questo è un intervento aggiuntivo, cioè non si tratta dell'unico provvedimento predisposto a favore dell'agricoltura bensì va a sommarsi agli interventi già predisposti dalle leggi nn. 403 e 984 del 1977, le quali, nonostante i ritardi con cui vengono attuate, non sono certo piccola cosa. Si ha dunque, nel complesso, un dato abbastanza rilevante.

Questo testo unificato, nel suo complesso, prevede lo stanziamento di 590 miliardi - 390 per il 1981 e 200 per il 1982 - che vanno a dare sostegno ai settori maggiormente in crisi, ad ampliare il credito, a dare ulteriore ossigeno alla Cassa per la proprietà contadina, a far fronte ad alcune situazioni di passività onerose, a sostenere e potenziare gli impianti di molte cooperative. Questo provvedimento ha quindi una sua logica, e conseguentemente ha disposto la ripartizione delle somme: sono infatti previsti 90 miliardi per il settore vitivinicolo, 125 miliardi per il settore zootecnico ed una serie di interventi che riguardano i singoli produttori (mi spiace che l'onorevole Giorgio Ferrari non sia più presente), dai 40 miliardi per contributi al trasporto del latte ai 140 miliardi del credito, che serve a potenziare le imprese in questo momento di crisi.

Per quanto riguarda il problema delle passività onerose vorrei dire che ci rendiamo ben conto della difficile situazione in cui si trovano in questo momento le stalle sociali, ma ciò non toglie che la situazione sia difficile anche per le cantine e per il settore lattiero caseario, oltre che per quello zootecnico tipico. Né va dimenticato che in quattro anni questo è già il secondo intervento che facciamo per coprire le passività onerose, il che dimostra la nostra sensibilità al problema ma anche la necessità di andare ad individuare le cause di tali passività per poter evitare di doverci trovare, ogni tre o quattro anni, a dover far fronte sempre alla stessa situazione. Al momento del varo della legge n. 403 si prevede un « colpo di spugna » per le passività onerose, che già esistevano; oggi siamo nella stessa situazione: quali sono le cause? È giusto che ce lo si domandi, per evitare che le spese siano fatte senza controllo.

Per quanto riguarda la crisi contadina, non capisco perché si pensa a dare contributi per la meccanizzazione, o per comprare vitelli, o per mantenerli, o altro, alla piccola e media impresa, ma non si aiuta l'impresa diretto-coltivatrice, quando

vi è un numero elevato di coltivatori, ex mezzadri o affittuari, in attesa dei fondi che gli spetterebbero per diritto di prelazione, diritto di cui però non si possono valere per la carenza di fondi della proprietà contadina, cosa che rappresenta invece un elemento essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura nel nostro paese.

Ciò detto, le scelte attuate dal Comitato ristretto hanno una loro logica sia dal punto di vista della distribuzione degli stanziamenti sia da quello delle finalità che con essi si intendono perseguire. Cosa intende fare, intanto, il gruppo democristiano? Ha presentato un emendamento alla legge finanziaria al fine di incrementare la legge n. 403, che riteniamo sia una proposta corretta, anche costituzionalmente, per finanziare l'agricoltura. Stiamo, quindi, conducendo una battaglia per un suo ulteriore incremento nel 1981, e per l'immediato rifinanziamento nel 1982 e nel 1983.

Il provvedimento in esame non deve essere, pertanto, enfattizzato, ma nemmeno distrutto, dando esso - pur nei suoi limiti - una risposta obiettiva alle più pressanti esigenze del mondo agricolo, in attesa che - ci auguriamo nel più breve tempo possibile - si riesca a varare qualcosa di più organico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZURLO, Relatore. Gli emendamenti del gruppo comunista sono già stati discussi in sede di Comitato ristretto ed alcuni sono stati accolti, tanto è vero che il testo che stiamo esaminando presenta delle novità rispetto alla stesura originaria; quanto agli altri la maggioranza non ha ritenuto di accoglierli per la semplice ragione che ciò avrebbe significato polverizzare i - purtroppo limitati - finanziamenti oggetto dei due disegni di legge in esame. Accoglierli, cioè, avrebbe significato basarsi su di una possibilità di spesa maggiore di quella che in realtà abbiamo.

Tuttavia, essendo gli emendamenti del gruppo comunista latori di esigenze vali-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

de ed insopprimibili, ritengo che debbano essere fatti valere in una sede più opportuna, quale potrebbe essere quella della discussione della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Nel corso del dibattito sulle disponibilità finanziarie per l'agricoltura, è emersa l'esigenza di approfondire l'entità delle risorse non spese dalle regioni, per trasferire queste stesse disponibilità in una nuova 403. Mi sembra, pertanto, che il collega Bruni abbia raccolto questa istanza; vedremo se in sede di esame della legge finanziaria sarà possibile concentrarla in emendamenti validi, meritevoli di una risposta positiva.

La situazione è quella che è, le disponibilità sono quelle che sono: vedremo se si potrà concludere qualcosa di positivo in quella sede, nel concerto della politica economica e finanziaria nazionale, però ora cerchiamo di procedere con rapidità, perché ulteriori ritardi vanificherebbero anche questi interventi.

SATANASSI. Io vorrei chiedere al gruppo della democrazia cristiana quale orientamento intenda seguire in ordine alla legge finanziaria per quanto attiene la motivazione dei mille miliardi della legge n. 403.

PRESIDENTE. Come ha potuto sentire dall'onorevole Bruni, è già stato presentato un emendamento che va proprio nella direzione che lei per primo ha indicato in questa Commissione, infatti abbiamo chiesto un incremento di 300 miliardi per il 1981 che dovrà essere portato a 700 miliardi per il 1982.

BRUNI. È così. Per il 1981 chiediamo di incrementare lo stanziamento previsto dalla legge n. 403 del 1977 di 300 miliardi, di aumentare la trimestralizzazione per l'anno 1982 di 700 miliardi e per l'anno 1983 di 800 miliardi. Si tratta di nuovi stanziamenti.

SATANASSI. Bisogna però considerare che se non spendiamo entro giugno i 1000 miliardi cui io facevo riferimento li per-

diamo; quindi non vorrei che i 1000 miliardi di nuovi finanziamenti non servissero ad altro che a compensare i 1000 miliardi di residui passivi, perché in questo modo non cambierebbe nulla.

BRUNI. Questo è un altro problema.

PRESIDENTE. Credo che quanto detto dall'onorevole Gatti verrebbe surclassato dalla proposta Bruni ed altri.

CAMPAGNOLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sento il dovere di fare alcune considerazioni in ordine al testo che viene proposto all'esame della Commissione da parte del Comitato ristretto, provvedimento che nasce dalla fusione di due disegni di legge presentati dal Governo e volti, l'uno, a sostenere i settori vitivinicolo e lattiero-caseario e l'altro ad aumentare la disponibilità di concorso pubblico nel credito agrario e di intervento anche in altri settori particolarmente bisognosi di aiuto. Credo, concordando con il relatore, che esso risponda alla esigenza di fronteggiare la situazione non solo nei due comparti specificatamente considerati — e che hanno trovato nell'annata agraria precedente particolare congiuntura sfavorevole — ma anche di concorrere con efficacia, e quindi con la disponibilità finanziaria che era immediatamente a disposizione del Governo, a ridare tono all'economia agricola nazionale, per i suoi riflessi sia diretti sia indiretti, anche grazie agli emendamenti apportati dal Comitato ristretto, che hanno ampliato la sfera di operatività dei due testi governativi. Il provvedimento che abbiamo di fronte, quindi, va incontro alle esigenze dell'intero comparto primario, che più degli altri ha risentito delle conseguenze negative della situazione economica, ampiamente illustrata sia dal Ministro del tesoro sia dal Ministro dell'agricoltura, situazione economica caratterizzata da un sensibile calo degli investimenti, cui hanno fatto seguito provvedimenti restrittivi del credito da parte delle autorità monetarie; si tratta, perciò, di un provvedimento diretto ad incrementare le

disponibilità di concorso pubblico nel credito, che tutti riteniamo il volano dell'incremento dello sviluppo del settore primario, adeguandole alle necessità di finanziamento per la conduzione, la dotazione e il miglioramento delle aziende agricole.

Mi pare, quindi, di poter sottolineare come questi provvedimenti siano aggiuntivi rispetto ai normali finanziamenti di cui per primo il Ministro dell'agricoltura ha riconosciuto l'insufficienza e per i quali credo che egli condurrà altre battaglie, sia in sede di Consiglio dei ministri sia appoggiando le iniziative parlamentari per gli emendamenti alla legge finanziaria, in modo da dotare il settore primario di un flusso normale di maggiori finanziamenti.

Non desidero entrare nell'esame specifico dell'articolato che abbiamo di fronte ma voglio comunque fare alcune considerazioni. I settori vitivinicolo e lattiero-caseario, lo ripeto, sono stati inseriti in una ottica tale proprio per la situazione in cui versano, ed il primo in modo particolare in conseguenza della campagna vitivinicola 1979-1980; quindi mi pare che questo sia il settore che deve essere immediatamente aiutato ad uscire dalla crisi congiunturale in cui si trova, mentre per quanto riguarda il settore lattiero-caseario la crisi non è solo congiunturale ma deve essere vista in un'ottica diversa, a livello sia comunitario sia nazionale. Però, mentre per il settore lattiero-caseario abbiamo a disposizione una serie di interventi, per quello vitivinicolo credo che questo sia uno dei pochi interventi, se non l'unico, che dia la possibilità di fronteggiare una situazione di mercato che, a causa delle giacenze del settore, è divenuta abbastanza stagnante.

Per quanto riguarda il settore lattiero caseario desidero sottolineare come l'articolo 3 del testo elaborato dal Comitato ristretto preveda una somma di 40 miliardi da ripartire tra le regioni per concedere aiuti per la raccolta ed il trasporto del latte. Credo che tutti ci rendiamo conto di come questo stanziamento possa costituire motivo di sollievo per quei produttori del settore che ancora stentano a trovare la possibilità di concludere, anche

sulla base della legge n. 403, gli accordi regionali per il prezzo del latte.

Per quanto attiene al credito di conduzione, credo che la somma di 120 miliardi per gli anni 1981 e 1982, sempre da assegnare dalle regioni, dia la possibilità di compiere operazioni per un volume di almeno 1.200 miliardi di lire e quindi di assicurare una percentuale di finanziamenti assistiti da concorso nel pagamento degli interessi che non scenda al di sotto del livello registratosi nel 1979, in cui il credito agevolato ha raggiunto il 55,5 per cento del credito globale erogato.

L'articolo 10 autorizza, per il settore del credito di miglioramento, il limite di impegno di 10 miliardi per gli anni 1981 e 1982, ma soprattutto desidero sottolineare le disposizioni introdotte dal Comitato ristretto per un ulteriore stanziamento di 10 miliardi, di cui 5 per la istituzione di un limite di impegno per la concessione del concorso negli interessi sui mutui ventennali da concedere alle cooperative vinicole, lattiero casearie e alle stalle sociali per la trasformazione delle passività onerose e che è destinata a favorire i settori interessati, consentendo sia pure indirettamente, alle cooperative beneficiarie di poter svolgere la loro funzione nel mercato con maggiori capacità, e 5 per la istituzione di un altro limite di impegno per la trasformazione delle passività onerose delle cooperative e loro consorzi, determinate dalle spese per la costruzione, ampliamento ed ammodernamento degli impianti realizzati senza finanziamenti pubblici.

Voglio, infine, sottolineare l'importanza dello stanziamento per la meccanizzazione, soprattutto nei confronti della formazione della proprietà contadina. Credo infatti che esso possa assolvere — contrariamente a quanto qualcuno ha detto — ad una funzione sociale. Dalla discussione fatta in Aula sui contratti agrari, è venuto fuori che la disponibilità fondiaria è senz'altro dovuta alla situazione di contrattazione agraria che tutti conosciamo; però sono convinto che la rigidità fondiaria è determinata anche dal fatto che i coltivatori diretti non hanno avuto la possibilità — o

si son visti privare da parte dello Stato della possibilità — di diventare proprietari di quel grande strumento di lavoro che è la terra.

Credo, pertanto, che il Governo presenterà all'articolo 13 un emendamento per riservare la proprietà contadina ai coltivatori diretti aventi il diritto di prelazione, in modo che sia in futuro evitato ai contadini di vedere il proprio terreno acquistato da coloro i quali con l'agricoltura non hanno niente da spartire; in modo da evitare che il terreno diventi, da strumento di lavoro, bene strumentale e di investimento.

Ciò detto, credo valga la pena di accelerare l'iter del provvedimento; infatti, pur senza entrare nel merito della polemica (sarebbe stato meglio se avessimo approvato prima, ecc., ecc.), non dobbiamo dimenticare che si tratta di misure urgenti che se fossero state approvate nel mese di settembre, o in quello di ottobre, oggi avrebbero già una loro efficacia. D'altra parte l'aver unificato i due disegni di legge, e l'aver ampliato il campo d'azione oltre i due settori inizialmente presi in considerazione, è stata una cosa opportuna; però data la situazione economica in cui ci troviamo, e l'inflazione, concordo con chi ha detto che più si aspetta meno sarà valida l'efficacia degli stanziamenti.

Pertanto, nell'interesse dell'agricoltura del nostro paese, invito la Commissione ad approvare il più celermente possibile il provvedimento in esame, nel contempo preannunciando da parte del Governo la presentazione di alcuni emendamenti.

PISONI. Al fine del buon andamento dei nostri lavori, ritengo opportuna una illustrazione complessiva della *ratio* degli emendamenti preannunciati dal gruppo comunista.

La prima parte di essi attiene ad un diverso riparto delle somme che sono state ipotizzate, e quindi vi è uno spostamento chiaro — tanto per fare un esempio — dal settore vitivinicolo a quello zootecnico. Questa è un'impostazione che dimostra che il gruppo comunista annette maggiore importanza al secondo che al

primo e ciò comporta un diverso riparto delle somme.

ESPOSTO. È una sua interpretazione.

PISONI. Per queste ragioni, comunque, desidererei che i colleghi comunisti esponessero gli aspetti generali della linea di condotta che hanno inteso assumere con i loro emendamenti. Altrimenti, ove mancasse questa generale e complessiva illustrazione della *ratio* degli emendamenti, sarebbe necessario procedere ad una sospensione affinché i commissari prendano cognizione degli stessi. Ritengo, quindi, che sia necessario ascoltare in merito i colleghi presentatori anche per giungere domani ad un certo grado di contezza che ci consenta di fare dei discorsi non campati in aria.

PRESIDENTE. A fini di chiarezza, credo di poter sintetizzare così la questione: la parte normativa del provvedimento mi pare sia accolta da tutti; per quel che riguarda la parte finanziaria i colleghi del gruppo della democrazia cristiana desidererebbero sapere da quelli del gruppo comunista quali siano le parti su cui essi intendono insistere. Pertanto, ritengo che, sin da questa mattina, si possa procedere all'illustrazione degli emendamenti di parte comunista, accogliendo così la proposta del collega Pisoni. Il seguito della discussione potrebbe, quindi, essere rinviato a domani mattina alle ore 10,30.

POTI. A nome del gruppo socialista, dichiaro di essere d'accordo con la proposta testé formulata dal presidente.

GATTI. Anche il gruppo comunista concorda.

BRUNI. Anche il gruppo della democrazia cristiana.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole alla proposta formulata dal collega Pisoni e sintetizzata dal presidente.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gatti, Esposto, Politano, Vagli, Amici, Ianni, Satanassi, Dulbecco, De Simone, Bellini, Rindone, Curcio e Cocco hanno presentato i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

All'articolo 1, primo rigo, sostituire le parole: 50 miliardi, con le parole: 40 miliardi.

1. 1.

GATTI, ESPOSTO, POLITANO.

All'articolo 2, primo comma, sostituire le parole: 15 miliardi, con le parole: 10 miliardi.

2. 1.

GATTI, VAGLI, AMICI.

All'articolo 3, primo comma, sostituire le parole: 40 miliardi, con le parole: 25 miliardi.

3. 1.

GATTI, IANNI, SATANASSI.

All'articolo 3, secondo comma, sostituire le parole: 40 miliardi, con le parole: 60 miliardi per l'anno 1981 e 50 miliardi per l'anno 1982.

3. 2.

GATTI, DULBECCO, DE SIMONE.

All'articolo 4, primo comma, sostituire le parole da: di lire 120 alla parola: 1982, con le seguenti: lire 150 miliardi di cui 80 per l'esercizio 1981 e 70 per l'esercizio 1982.

4. 1.

GATTI, BELLINI, AMICI.

All'articolo 4, sopprimere il quarto comma.

4. 2.

GATTI, IANNI, ESPOSTO.

Sostituire l'articolo 5, primo comma, con il seguente:

" Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo è incremen-

tato di lire 25 miliardi per l'anno 1981 e di lire 25 miliardi per l'anno 1982, da ripartire tra le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni per la concessione dell'indennità compensativa di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352".

5. 1.

GATTI, RINDONE, CURCIO, ESPOSTO.

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

GATTI, IANNI, COCCO.

All'articolo 10, quarto comma, sostituire le parole: 15 miliardi, con le parole: 25 miliardi.

10. 1.

GATTI, POLITANO, AMICI.

All'articolo 12, primo comma, sostituire le parole da: È autorizzata, sino alle parole: per l'anno 1981, con le seguenti: « Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste ».

12. 1.

GATTI, SATANASSI, ESPOSTO.

All'articolo 12, primo comma, sopprimere le parole: impianti cooperativi lattiero-caseari.

12. 2.

GATTI, IANNI, ESPOSTO.

All'articolo 12, secondo comma, sostituire le parole: 70 per cento, con le parole: 80 per cento.

12. 3.

GATTI, DE SIMONE, BELLINI.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

All'articolo 13, sostituire le parole: 45 miliardi, con le parole: 20 miliardi.

13. 1. GATTI, ESPOSTO, SATANASSI.

All'articolo 13, in fine, aggiungere il seguente comma:

« Le somme di cui al comma precedente sono destinate per il 50 per cento ad interventi per l'acquisto da parte dei soggetti indicati dalla legge n. 590 dei terreni degli enti pubblici (ospedali, opere pie, eccetera) ».

13. 2. GATTI, VAGLI, AMICI.

All'articolo 14, sostituire il primo comma con il seguente:

« Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste, per la concessione di contributi in conto interessi per mutui ventennali contratti al tasso del 5 per cento per le zone di montagna e svantaggiate, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, e del 7 per cento per le altre zone, a fronte di passività per investimenti nel settore ortofrutticolo, effettuati negli ultimi cinque anni da cooperative e loro consorzi su loro impianti e non coperti da finanziamento pubblico di qualsiasi tipo ».

14. 1. GATTI, DULBECCO, ESPOSTO.

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 14-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 si applica la riduzione del 50 per cento del contributo per l'assicurazione di malattia a favore delle aziende agricole con terreni ubicati nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

14. 0. 1. GATTI, VAGLI, AMICI.

ART. 14-ter.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1981, le imprese e le cooperative agricole che producono, trasformano e commercializzano prodotti zootecnici, vitivinicoli, ortoflorofrutticoli ed agrumari, nonché le associazioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, ed alla legge 27 luglio 1967, n. 622, per i medesimi settori, sono esonerate dal versamento dei contributi sociali dovuti per i lavoratori alle loro dipendenze nella misura del 25 per cento.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni 1981 e 1982 valutata in complessivi 150 miliardi, viene iscritta in ragione di 50 miliardi e di 100 miliardi nel bilancio dello Stato rispettivamente negli anni 1981 e 1982. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1981 e 1982.

14. 0. 2.

AMICI, GATTI, ESPOSTO, DULBECCO.

ART. 14-quater.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni e le Unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e alla legge 27 luglio 1967, n. 622, possono raggruppare, secondo propri programmi d'intervento, le somme loro assegnate dalla presente legge, nel rispetto delle destinazioni previste nei precedenti articoli.

14. 0. 3.

GATTI, IANNI, ESPOSTO.

ART. 14-quinquies.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli allevatori compresi tra i soggetti indicati dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, contributi *una tantum* aventi eguale importo per ogni vitello nato dopo il 1° aprile 1981 ed allevato sino all'età di un anno.

Per gli interventi di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 150 miliardi per gli anni 1981-1982.

Alla copertura dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1981-1982.

14. 0. 4.

SATANASSI, GATTI.

ART. 14-sexies.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per gli anni 1981-1982 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi alle associazioni di produttori agricoli e delle loro unioni riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e della legge 27 luglio 1967, n. 622, per l'espletamento dei compiti di istituto previsti dalle leggi stesse.

Detta somma è integrativa degli stanziamenti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e viene assegnata dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per due terzi alle regioni e per un terzo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

14. 0. 5.

POLITANO.

ART. 14-septies.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 15 miliardi per il 1981 e di lire 15 miliardi per il 1982

destinati alla erogazione di concorsi finanziari nelle spese di commercializzazione e per iniziative promozionali, sostenute da parte di cooperative e loro consorzi rivolti ad incentivare l'esportazione ed il consumo all'estero dei prodotti agricoli ed alimentari.

Dette somme verranno ripartite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra le regioni e le province autonome da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste, sulla base di programmi formulati d'intesa tra il Ministero stesso e le regioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1981-1982.

14. 0. 6.

DULBECCO.

ART. 14-octies.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per la concessione da parte delle regioni e delle province autonome alle cooperative vitivinicole e loro consorzi di un contributo a copertura delle spese di gestione per fitto di opifici occorrenti per il deposito di vino eccedente e trasporto dello stesso dalla sede di trasformazione delle uve all'opificio fittato.

All'onere di lire 20 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 0. 7.

DE SIMONE, DULBECCO, IANNI.

ART. 14-novies.

Per l'anno 1981 è inoltre autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per la concessione da parte delle regioni alle cooperative

oleifici sociali e loro consorzi, di un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di 12 mesi, sui prestiti agrari di esercizio, per la commercializzazione e stoccaggio dell'olio di oliva, contratti con istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Per il concorso si applicano le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge.

All'onere derivante di lire 50 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 0. 8.

DE SIMONE, DULBECCO.

GATTI. Mi limiterò ad un'illustrazione generale di quegli emendamenti di cui sono primo firmatario. In particolare, desidero sottolineare che le motivazioni che ci hanno indotti alla presentazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi, che ho illustrato in sede di discussione sulle linee generali, sono motivazioni di carattere complessivo che assolutamente non permettono di trarre la conclusione secondo la quale noi annetteremmo minore importanza alla crisi del settore vitivinicolo. Esse, se mai, inducono a pensare che noi miriamo ad un equilibrio maggiore nella divisione dei 550 miliardi stanziati, tenendo conto dei due settori nella loro specificità e del loro peso reale.

In sintesi, le proposte sono: per la viticoltura, una riduzione da 100 a 75 miliardi nei due anni.

PISONI. C'è una riduzione globale.

DULBECCO. Che, però, è recuperata con altre cose.

PISONI. Io ho chiesto ai colleghi di spiegarmi quale sia la *ratio* in base alla quale essi prospettano questo tipo di modificazioni.

GATTI. Gli articoli 2 e 3 prevedono vari interventi: noi intendiamo elevare il contributo dai complessivi 95 miliardi, previsti dal Comitato ristretto, a complessivi 175 miliardi, con riferimento anche agli articoli 10, 12 e 14.

BRUNI. In sostanza, rimane la cifra attuale.

GATTI. No, l'articolo 10 parla di 15 miliardi, che, moltiplicati per due anni, diventano 30; l'articolo 12 parla di 5 miliardi e così anche l'articolo 14; la somma di tali cifre è di 40 miliardi, mentre, invece, noi ne proponiamo 65.

Per quel che riguarda il settore della montagna, ho già avuto modo di motivare la riduzione dello stanziamento da 100 a 50 miliardi, ed il prestito d'esercizio di 150 miliardi.

Per quel che concerne la meccanizzazione, abbiamo già detto che è necessario assumere misure urgenti d'intervento.

Per quel che riguarda la Cassa contadina vengono previsti 40 miliardi; per quel che riguarda la prelazione, la previsione è di 150 miliardi: non abbiamo tenuto conto dei 40 miliardi disponibili che trovano, però, comunque sistemazione attraverso questi criteri di spartizione.

Queste, in sintesi, le nostre proposte articolate negli emendamenti presentati.

IANNI. Per quel che riguarda il quarto comma dell'articolo 4, di cui chiediamo la soppressione e che recita: «L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo deve rappresentare non più del 40 per cento delle complessive somme, eccetera», solleviamo due ordini di questioni, uno di carattere generale e l'altro di merito. Il primo consiste nel fatto che non riteniamo possibile, neppure implicitamente, vincolare le regioni con interventi di carattere finanziario se lo Stato non predispone i trasferimenti necessari all'intervento delle regioni medesime, in coerenza con gli obblighi di legge stabiliti per queste ultime. Pertanto, è necessario che si riconsideri questo punto del-

l'articolo, in quanto in contrasto con i principi costituzionali.

Nel merito, in premessa desidero dire che francamente non capisco come si possano adottare misure di questa natura. Infatti, si stabilisce che lo Stato interviene con il 40 per cento delle somme stanziare dalle regioni e che la ripartizione da parte dello Stato medesimo dei 120 miliardi avviene in base a criteri già prestabiliti, dal momento che non vengono ritoccati i criteri stessi di riparto delle somme. Per queste ragioni riteniamo che sia opportuno sopprimere il quarto comma dell'articolo 4, in particolare perché riteniamo che esso possa creare delle difficoltà nei rapporti tra Stato e regioni e tra le diverse regioni.

Non mi è chiaro, inoltre, a quale anno la norma intenda far riferimento e se sia finalizzata o no anche all'accertamento del fabbisogno di crediti di conduzione. Le regioni hanno già stanziato in bilancio somme destinate al credito di conduzione per cui si potrebbe creare una situazione paradossale: ad esempio, l'Emilia-Romagna ha stanziato in bilancio 13 miliardi e 500 milioni per crediti di conduzione; se si fa il calcolo intorno a questo 40 per cento, si arriva a stabilire, ad esempio, che alla regione Emilia-Romagna vanno 5 miliardi e 400 milioni, mentre se si fa — come si farà — la ripartizione in base ai criteri tradizionali all'Emilia-Romagna vengono attribuiti 8 miliardi e 40 milioni. Quindi su quale base si farà questo calcolo della ripartizione? Bisogna tenere conto del fatto che una disponibilità del 40 per cento da parte dello Stato porterebbe molte regioni, soprattutto nel nord, a dover impegnare somme enormi, che non hanno neanche a disposizione, mentre nel sud, essendoci un'area complessivamente inferiore, l'intervento dello Stato potrebbe coprire addirittura l'intero arco degli interventi. Dobbiamo evitare che si determini una situazione del genere e per questo noi proponiamo la soppressione del quarto comma dell'articolo 4. Si tratta, cioè, di vedere come le regioni pos-

sano intervenire sulla base delle loro disponibilità.

Con l'articolo aggiuntivo 14-*quater* — il collega Gatti lo ha già detto nel corso della sua illustrazione generale degli emendamenti — si vuole dare alle regioni, pur nell'ambito delle distinzioni fissate dalla legge, una flessibilità di intervento. Non dobbiamo infatti dimenticare che nel campo dell'agricoltura vi è per le regioni un vincolo di spesa che è il più alto di tutti, circa il 94 per cento; in pratica, per quanto riguarda l'agricoltura, attraverso le leggi nazionali abbiamo sovvertito i ruoli stabiliti dalla Costituzione, perché abbiamo fatto delle regioni non più uno strumento di interventi programmati dalle regioni stesse ma soltanto uno strumento di erogazione della spesa, e questa è una assurdità palese che dobbiamo via via correggere. Quindi, dal momento che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è sì di intervento dello Stato ma su competenze delle regioni, dobbiamo tentare di introdurre dei correttivi a questa disfunzione che sussiste nei rapporti tra organi costituzionali. In definitiva il nostro articolo aggiuntivo vuole concorrere a ripristinare una situazione in cui resti allo Stato il potere di indicare i settori nei quali si deve intervenire grazie ai mezzi finanziari da lui messi a disposizione, ma spetti alle regioni, alle quali si chiedono interventi di ordine programmatico, il potere di decidere in un settore in misura maggiore che in un altro perché la realtà regionale ed i programmi fatti attraverso il CIPAA l'hanno già vincolata in quella direzione.

ZURLO, *Relatore*. C'è già una sede per fare questo: nel momento dell'incontro con il Ministro dell'agricoltura, quando si reperiscono le somme, le regioni hanno la possibilità di indicare in quali settori gli interventi siano maggiormente necessari; e questo avviene prima dell'intervento del CIPAA.

IANNI. Le ripartizioni oggi intervengono in base a criteri generali.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

ZURLO, *Relatore*. Che sono stabiliti dalle regioni.

IANNI. Ma per gli interventi generali e non quelli straordinari, mentre noi vogliamo che le regioni abbiano la possibilità di indirizzare verso un settore o verso un altro anche gli interventi di carattere eccezionale. Questo permetterà di evitare il ripetersi di quanto avvenuto in conseguenza dei vincoli posti dalla legge n. 984: mancanza di interventi in certi settori e residui passivi in altri.

POLITANO. Con il mio articolo aggiuntivo 14-*sexies* propongo la concessione di contributi per 50 miliardi per gli anni 1981 e 1982 a favore della associazioni di produttori agricoli e delle loro unioni. Ritengo che non ci siano dubbi sul ruolo che le associazioni di produttori hanno nel mandare avanti una linea di programmazione, di utilizzazione e di finalizzazione programmata della spesa in agricoltura, ma soprattutto sul ruolo che svolgono nel mettere in condizione i produttori di avere accesso agli incentivi previsti dalla legge.

Proprio in considerazione del fatto che soprattutto nel Mezzogiorno si registrano notevoli ritardi, alcune regioni non hanno neanche recepito la legge nazionale e ci sono tendenze ad utilizzare i vecchi canali di gestione dell'intervento pubblico, noi dobbiamo far sì che le associazioni di produttori diventino sempre di più parte integrante della politica di sviluppo e questo può avvenire anche attraverso gli aiuti che possiamo dare a tali associazioni per l'espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla legge.

Quella prevista nell'articolo aggiuntivo è una somma integrativa degli stanziamenti previsti dalla legge n. 674 del 1978 e viene assegnata dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970 per due terzi alle regioni e per un terzo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

SATANASSI. Tutti avvertiamo la necessità di fermare in qualche modo il pro-

cesso di depauperamento del patrimonio zootecnico, soprattutto proteggendo i vitelli nati ed allevati fino ad un anno di età, i quali rappresentano il patrimonio del futuro ma, allo stesso tempo, costituiscono l'onere più alto per l'azienda agricola, considerato l'attuale costo del mangime e dei foraggi. Sarebbe pertanto necessario destinare una somma consistente alla protezione ed incentivazione del settore dell'allevamento, soprattutto in riferimento ai vitelli.

È questo il concetto ispiratore del nostro articolo aggiuntivo 4-*quinquies*: si tratta di un incentivo preesistente che non deve essere assolutamente abbandonato al fine di fermare l'attuale processo degenerativo, e creare le condizioni idonee all'adozione di interventi più incidenti sulle strutture e sul mercato, di interventi capaci di riportare la zootecnia sul giusto binario. Occorre *to stop to start again*, come dicono gli inglesi: fermarsi per ripartire.

DULBECCO. Il discorso che noi vogliamo fare non è soltanto di produzione agricola interna, ma è più vasto, riferendosi anche all'esportazione all'estero del vino, per esempio.

I soldi di questo strano modo di governare vanno e vengono secondo l'interpretazione del fondo di solidarietà, ma quello che noi cerchiamo di fare è un discorso serio che si collega strettamente all'esportazione di alcuni prodotti agricoli. È questo lo spirito dei nostri articoli aggiuntivi 14-*ter* e seguenti, che certo non vuol dire polverizzare, come da qualcuno si è sostenuto.

Il settore dell'olivicoltura, per esempio, di cui parlerà più estesamente il collega De Simone, versa in una crisi alquanto grave, anche se gli uomini ad essa addetti — probabilmente perché l'olivo è simbolo di pace — non pestano i piedi altrettanto forte degli altri. Ciò non toglie, però, che siano necessari provvedimenti urgenti che nulla hanno a che fare con la polverizzazione.

AMICI. Con l'articolo aggiuntivo 14-ter si prevede l'esonero dal versamento dei contributi sociali per i lavoratori, nella misura del 25 per cento, a carico delle imprese agricole, cooperative ed associazioni di produttori, per far fronte alla grave situazione che non riguarda soltanto l'industria ma anche l'impresa agricola.

Questo principio dovrebbe trovare l'accoglimento di tutta la Commissione, perché fa parte di un piano di rivendicazione degli stessi coltivatori diretti del nostro paese.

DE SIMONE. L'articolo aggiuntivo 14-novies, di cui sono cofirmatario insieme al collega Dulbecco, prevede un'aggiunta di spesa di 50 miliardi, somma che purtroppo appare ormai superata dai fatti, visto che non legiferiamo nell'ottobre del 1980, ma nel gennaio del 1981, e tante cose nuove sono successe. Molte sono state le preoccupazioni per la campagna 1979-80, ed altrettante — se non di più — ne abbiamo per la campagna 1980-81. Vi sono state in Puglia, in particolare a Bitonto, manifestazioni indette da produttori i quali, a causa di una produzione molto elevata e non smaltita, hanno pensato di portare in piazza, a fini dimostrativi, le olive eccedenti su dei trattori. Inoltre, non possiamo trascurare — e di ciò abbiamo avuto occasione di parlare altre volte — la concorrenza all'olio d'oliva rappresentata dagli olii di semi, nonché le sofisticazioni. Colgo l'occasione per dire che, per quel che riguarda queste ultime, la vigilanza non è sufficientemente seria e ben strutturata: tutti sappiamo, infatti, che vi è carenza di personale addetto a questi tipo di controlli, soprattutto nelle zone di produzione.

Ritengo che le argomentazioni portate avanti dai ministri e dal Governo nel suo complesso, oltre che dai colleghi del gruppo della democrazia cristiana nel corso delle loro ripetute interruzioni, non trovino fondamento; ciascuno di noi ha prima che un'esperienza di tipo parlamentare, un'altra di tipo amministrativo, per cui tutti sappiamo che quando esiste la

volontà politica di impiegare le poste iscritte in bilancio, i fondi si trovano sempre. Se è stato possibile, dunque, reperire i fondi da destinare ad altri settori, dobbiamo far di tutto per trovarne da destinare all'olivicoltura: in particolare, i due miliardi e mezzo stanziati dovrebbero essere destinati al sostegno della cooperazione e degli oleifici sociali. E ciò appare tanto più opportuno se si tiene presente che la Grecia è entrata nel Mercato comune e che, a breve, vi entreranno la Spagna ed il Portogallo; tutti paesi, questi, concorrenti nella produzione dell'olio.

Ribadisco, quindi, la necessità di trovare la copertura per il soddisfacimento delle esigenze da me prospettate, anche se il capitolo n. 9001 pare sia diventato una barzelletta, stando a quanto ha poc'anzi detto il collega Pisoni. Noi riteniamo che esso debba essere utilizzato a finanziare tali richieste, anche se il Governo pensa a tutt'altre cose: esso esiste e non sarà stato certo messo lì per caso.

PISONI. Il fatto è che nell'ambito del fondo globale, con l'assegnazione delle quote da destinarsi all'agricoltura, erano stati accantonati 226,5 miliardi e, ad oggi, ne sono già stati prelevati 225 per la copertura dei provvedimenti di cui stiamo discutendo, per cui è rimasto solo un miliardo e mezzo. Pertanto, così come ha anche sottolineato il ministro Andreatta, riteniamo che sia meglio utilizzare gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria che non quelli del 9001, visto che la disponibilità di un miliardo e mezzo non ci consentirebbe di far nulla.

ESPOSTO. Infatti, noi proponiamo un emendamento alla legge finanziaria che determini uno stanziamento di mille miliardi per misure urgenti.

PISONI. Ma così non faremmo altro che anticipare quello che non c'è.

DE SIMONE. L'articolo aggiuntivo 14-septies prende in considerazione un argo-

mento già trattato nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Esso nasce anche dall'osservazione di quanto è avvenuto nel corso della raccolta del 1980 ed al fine di evitare sommosse e gravi turbamenti sociali. Proprio per evitare questi ultimi, le cooperative e le cantine sociali hanno provveduto, durante la vendemmia, a reperire depositi esterni alla sede dello stabilimento e ad immagazzinarvi i vini eccedenti la propria capacità di incantamento. Quest'operazione ha consentito il ricevimento delle contribuzioni vinicole dei soci da parte delle cantine sociali: se non vi fosse stata una tale sensibilità, si sarebbero create notevolissime difficoltà. Inoltre, non dimentichiamo che quest'anno l'uva è pagata diecimila lire al quintale, somma, questa, certamente non remunerativa.

La nostra richiesta di autorizzazione di spesa di 15 miliardi sia per il 1981, sia per il 1982, alla luce di queste considerazioni, risulta più che motivata; e lo è ancor di più se si tiene conto del fatto che l'iniziativa delle cantine sociali è servita anche a sottrarre produzione al mercato libero, alle multinazionali operanti nel settore, oltre che ai grossisti nazionali. È vero che potrebbe essere ripreso il discorso dell'ampliamento delle cantine sociali esistenti, ma, a parte il fatto che notevoli sono i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti richiesti, fin dagli anni 1977-1978, dalle cantine sociali, dagli enti di sviluppo e da altre associazioni, oggi un discorso del genere, proiettato nel breve periodo, potrebbe far perdere del tempo; e comunque non si risolverebbero i problemi derivanti dagli aggravii di spesa per fitti, trasporti, manutenzione e vendite frazionate.

Ulteriore giustificazione alla nostra richiesta è da individuarsi nella necessità di non appesantire ancora il già depresso mercato dei vini, con gravi conseguenze sui prezzi delle uve fornite dai soci.

Tutti questi discorsi sono proiettati nel futuro, cioè per la vendemmia del 1981, ma non dobbiamo dimenticare che esistono ancora giacenze del 1979 e che il

1980 ha fatto registrare una notevole sovrapproduzione.

Ritengo, quindi, che il relatore possa concordare su questo nostro articolo aggiuntivo sul quale noi intendiamo insistere così come abbiamo fatto per gli emendamenti riguardanti la olivicoltura.

ZURLO, *Relatore*. Sul merito della richiesta sono pienamente d'accordo, ma è necessario trovare la copertura finanziaria.

DE SIMONE. Se quanto previsto dal capitolo n. 9001 rappresenta cosa seria, non dovrebbero esserci problemi.

ESPOSTO. I colleghi certamente sanno - ed ho prova di questo loro stato di conoscenza, in quanto l'argomento è stato oggetto di un documento della confederazione dei coltivatori diretti - che, per quel che riguarda le zone di montagna, i contributi per l'assicurazione malattia, relativamente al 1979, avevano subito una riduzione del 50 per cento. Con la legge finanziaria 1980 questa condizione è stata cancellata. Tanto per fare un *pendant* con quanto accade negli ambulatori del Ministero del tesoro per il Fondo di solidarietà, dico che negli ambulatori del Ministero del lavoro hanno scoperto solo ora che non esistono norme legislative che abbiano autorizzato questa detrazione; noi proponiamo che sia ripristinata questa misura, ovvero che questa condizione continui ad esistere, e che i funzionari del Ministero, sotto la guida del ministro o del sottosegretario, ritrovino quelle norme che hanno consentito che finora si procedesse in tale maniera.

A proposito del fatto che con questo provvedimento viene tolta a tutte le aziende agricole con terreni ubicati nei comuni montani la possibilità di pagare soltanto il 50 per cento dei contributi per l'assicurazione di malattia, desidero far osservare ai colleghi che quest'anno gli oneri sociali complessivi che una impresa coltivatrice dovrà pagare (malattia, pensione di vecchiaia, ecc.) ammonteranno per una

famiglia che disponga di due unità attive e mezza a circa 970 mila lire: siamo dunque vicini al milione, ed in pratica vicini alla impossibilità per una azienda coltivatrice di sopportare soltanto per questo settore un onere così elevato. In considerazione di questo e dal momento che nell'articolo de *Il Coltivatore* cui ha già fatto riferimento il collega Gatti si dice: « Nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 1980, in relazione all'adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dai coltivatori diretti, i nostri parlamentari chiedono che si differenzi l'onere per le imprese agricole situate nelle zone montane, per le quali detto contributo dovrà essere ridotto del 50 per cento. A motivare la richiesta basta ricordare che i principi costituzionali e tutta la legislazione sociale sin qui seguita, che a quei principi si ispira, hanno considerato la situazione di svantaggio in cui operano i lavoratori agricoli autonomi delle zone montane stabilendo e mantenendo costantemente la riduzione degli oneri sociali », io vi invito a votare conseguentemente a questa posizione.

Il punto debole di questa proposta è che la sua attuazione comporterebbe inevitabilmente degli oneri, ma a questa legittima obiezione noi rispondiamo che vogliamo semplicemente richiamarci alle norme che sono state precedentemente utilizzate per consentire la riduzione del 50 per cento. D'altra parte, questa è una misura urgente che deve essere adottata a favore delle zone svantaggiate di montagna e in questo caso concordo con il ministro quando afferma che investire nelle zone montane non significa soltanto preoccuparsi della immediata produttività di quelle zone ma anche di una produttività in senso socio-economico più vasto che vada a vantaggio di tutto il paese.

PRESIDENTE. Come già avevamo precedentemente concordato, il seguito della discussione è rinviato a domani alle 10,30.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (1207) e della proposta di legge Satanassi, Gatti, Dulbecco, Esposto, Palopoli, Pastore, Tagliabue, Brini, Trebbi Aloardi Ivanne, Amici, Bellini, Binelli, Cocco Maria, Curcio, De Simone, Ianni, Politano, Rindone e Vagli Maura: Norme di attuazione della direttiva CEE n. 116 del 1976 concernente la disciplina dei fertilizzanti (2110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Satanassi, Gatti, Dulbecco, Esposto, Palopoli, Pastore, Tagliabue, Brini, Trebbi Aloardi, Amici, Bellini, Cocco, Curcio, De Simone, Ianni, Politano, Rindone e Vagli: « Norme di attuazione della direttiva CEE n. 116 del 1976 concernente la disciplina dei fertilizzanti ».

Dal momento che ci è stata assegnata la proposta di legge Satanassi ed altri, abbinata al disegno di legge in materia di fertilizzanti già all'ordine del giorno della nostra Commissione, credo che sarebbe opportuno un rinvio della discussione in modo da rendere possibile un preventivo incontro del Comitato ristretto per un nuovo esame di tutta la questione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO